



Regolamento R-60-4.2

Animali e prodotti animali

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Indice

1	Basi legali.....	3
2	In generale.....	3
2.1	Scopo.....	3
2.2	Campo d'applicazione.....	4
2.3	Competenza.....	4
2.4	Definizioni.....	5
2.4.1	Animali e prodotti animali.....	5
2.4.2	Animali da compagnia.....	5
2.4.3	Animali ad unghia fessa e volatili da cortile.....	5
2.4.4	UE.....	6
2.4.5	Paesi terzi.....	6
2.4.6	Posto d'ispezione frontaliero.....	6
2.4.7	Partita (invio).....	6
2.4.8	TRACES.....	7
2.4.9	Documento veterinario comune di entrata (DVCE).....	7
2.4.10	Certificato sanitario.....	8
2.4.11	Autorizzazione dell'USAV.....	8
2.4.12	Modulo supplementare 01/08 SVC.....	9
2.5	Procedura di controllo.....	9
2.5.1	Sistema.....	9
2.5.2	Uffici doganali competenti.....	9
2.5.3	Documenti di accompagnamento veterinari.....	10
2.5.4	Controllo veterinario di confine.....	10
2.5.5	Tasse.....	12
2.5.6	Dichiarazione doganale.....	13
2.5.7	Carne bovina prodotta con l'uso di sostanze ormonali.....	14
2.5.8	Importazione di medicinali immunologici per uso veterinario.....	15
2.6	Divieti d'importazione, d'esportazione e di transito.....	16
2.6.1	Divieto d'importazione di delfini e altri cetacei.....	16
2.6.2	Divieto d'importazione di prodotti derivati dalle foche.....	16
2.6.3	Divieto d'importazione di cani con orecchie o coda recise.....	16
2.6.4	Divieto d'importazione o di transito di cuccioli di età inferiore ai 56 giorni.....	16
2.6.5	Divieto d'importazione, d'esportazione e di transito di pelli di cane e di gatto.....	16
2.6.6	Divieto di transito di animali nel traffico stradale.....	16
2.6.7	Divieto d'esportazione di carne bovina prodotta con l'uso di sostanze ormonali.....	17
2.6.8	Misure di protezione in caso di importazioni dall'UE.....	17
2.7	Infrazioni.....	17

1 Basi legali

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455)
- Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)
- Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; [RS 916.443.10](#))
- Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE; [RS 916.443.11](#))
- Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc; [RS 916.443.14](#))
- Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)
- Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)
- Ordinanza del 26 novembre 2003 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr; RS 916.51)
- Ordinanza del 17 ottobre 2001 sull'autorizzazione dei medicinali (OAMed; RS 812.212.1)
- Ordinanza del DFI del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI; [RS 916.443.106](#))
- Ordinanza del DFI del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI; [RS 916.443.111](#))
- Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'USAV (RS 916.472)
- Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

2 In generale

2.1 Scopo

(Art. 1a LFE; art. 1 LPAn)

Scopo della LFE è estirpare, combattere o sorvegliare le epizootie (a seconda del loro potenziale di rischio).

Scopo della LPAn è tutelare la dignità e il benessere degli animali.

2.2 Campo d'applicazione

(Art. 1, 2 e 4 lett. a OITE-PT; art. 1, 2 e 4 lett. a OITE-UE)

Il presente capitolo disciplina l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali verso, attraverso o dal territorio svizzero, **incluse** le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione).

Le disposizioni concernenti i prodotti animali si applicano anche a possibili vettori di agenti epizootici come paglia e fieno.

Delimitazioni rispetto ad altri ambiti:

- derrate alimentari: in caso di alimenti non soggetti al controllo veterinario di confine per i quali non vengono osservate le norme in materia di derrate alimentari (p. es. carne avariata o ammuffita, catena del freddo interrotta, data minima di conservabilità o data di consumo scaduta) si applicano le disposizioni della direttiva R-60-4.1 «Derrate alimentari e oggetti d'uso»;
- pesca marittima (IUU): in caso di prodotti del mare si applica anche la direttiva R-60-6.2 Pesca marittima (IUU);
- conservazione delle specie: in caso di merce protetta si applica anche la direttiva R-60-6.1;
- animali da compagnia: le disposizioni per gli animali da compagnia secondo la [pagina dell'USAV «Viaggiare con animali da compagnia»](#) si applicano se gli animali accompagnano il loro detentore o una persona da questi autorizzata (al massimo cinque animali per partita) e non sono né ceduti né venduti a terzi in Svizzera. Esse valgono anche per massimo cinque animali non accompagnati che non fanno parte di un passaggio di proprietà (p. es. masserizie di trasloco);
- traffico turistico: [pagina dell'USAV «Viaggiare con animali da compagnia»](#).

Il presente capitolo non disciplina:

- il transito di derrate alimentari di origine animale nel traffico aereo internazionale destinate alla ristorazione di bordo e il cui trasporto prosegue a bordo dello stesso aeromobile.

2.3 Competenza

(Art. 59a, 82, 83, 84 e 110 OITE-PT; art. 36, 37 e 49 OITE-UE)

L'USAV è competente per la sorveglianza e l'emanazione di direttive:

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna
Tel. 058 463 30 33
Fax 058 463 85 70
info@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

R-60-4.2 - 1.4.2018

Il *servizio veterinario di confine (SVC)* è l'organo d'esecuzione dell'USAV ed è competente per l'esecuzione presso i posti d'ispezione frontaliere autorizzati (vedi [elenco dei posti d'ispezione frontaliere svizzeri](#)).

L'*AFD* è competente per determinati controlli al confine. Se constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, lo notifica al SVC o all'autorità competente del Cantone.

Se gli animali e i prodotti animali non si trovano più nei locali del posto d'ispezione frontaliere e non soddisfano le condizioni per l'importazione, il transito o l'esportazione, l'*autorità cantonale* competente adotta le misure necessarie per proteggere la salute dell'uomo e dell'animale. Si tratta delle seguenti autorità cantonali:

- derrate alimentari: il laboratorio cantonale del Cantone sul cui territorio si trova l'ufficio doganale o nel cui territorio è avvenuto il controllo (vedi [elenco degli organi di controllo delle derrate alimentari e oggetti d'uso](#));
- animali e altri prodotti animali: l'ufficio veterinario del Cantone sul cui territorio si trova l'ufficio doganale o nel cui territorio è avvenuto il controllo (vedi [indirizzi degli uffici veterinari cantonali](#)).

2.4 Definizioni

2.4.1 Animali e prodotti animali

(Art. 4 lett. c e d OITE-PT; art. 4 lett. c e d OITE-UE)

Animali: animali vivi.

Prodotti animali:

- derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale;
- sottoprodotti di origine animale (corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale, resti alimentari, ovuli, embrioni e sperma, di cui non è consentito il consumo o che sono stati esclusi dalla catena alimentare);
- sperma, ovuli ed embrioni animali che non sono sottoprodotti di origine animale.

2.4.2 Animali da compagnia

(Art. 2 lett. a OITEAc)

Sono considerati *animali da compagnia*: cani, gatti, furetti, conigli domestici, roditori, uccelli (esclusi il pollame da reddito), rettili, anfibi, pesci d'acquario, animali acquatici tenuti per scopi ornamentali e animali invertebrati (ad eccezione di api e crostacei), tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia oppure che sono previsti a tale scopo.

2.4.3 Animali ad unghia fessa e volatili da cortile

Animali ad unghia fessa: animali delle voci di tariffa 0102–0104 (animali della specie bovina, suina, ovina o caprina).

Volatili da cortile: animali della voce di tariffa 0105 (galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone).

2.4.4 UE

Con *UE* s'intendono:

- gli Stati membri dell'UE;
- Andorra, Guadalupa, Guyana Francese, Isole Canarie, Martinica, Mayotte, Norvegia, Riunione, San Marino; e
- Islanda (eccezione: animali vivi del capitolo 01 della tariffa doganale).

2.4.5 Paesi terzi

(Art. 4 lett. b OITE-PT; art. 4 lett. b OITE-UE)

Sono considerati *Paesi terzi* tutti gli Stati che non rientrano nella definizioni di cui alla cifra 2.4.4.

2.4.6 Posto d'ispezione frontaliero

(Art. 4 lett. o OITE-PT)

Struttura presso la quale il SVC effettua i controlli veterinari di confine.

La Svizzera dispone di due posti d'ispezione frontalieri presso gli uffici doganali aeroportuali di Ginevra e Zurigo (vedi [elenco dei posti d'ispezione frontalieri svizzeri](#)). L'importazione diretta di animali e prodotti animali da Paesi terzi è possibile unicamente attraverso questi uffici.

I posti d'ispezione frontalieri svizzeri non sono autorizzati a controllare cavalli e animali ad unghia fessa vivi, in quanto l'UE prescrive la presenza di stalle sempre operative presso l'aeroporto. I controlli di questi animali devono pertanto avvenire presso un posto d'ispezione frontaliero dell'UE autorizzato a tale scopo (p. es. Francoforte; [indirizzi dei posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri dell'UE](#)).

2.4.7 Partita (invio)

(Art. 4 lett. h OITE-PT; art. 4 lett. g OITE-UE)

Un numero di animali della stessa specie o di prodotti animali dello stesso genere

- trasportati con lo stesso mezzo di trasporto,
- provenienti dallo stesso luogo di provenienza,
- destinati alla stessa azienda di destinazione e
- che possono figurare sullo stesso documento veterinario comune di entrata (DVCE) o sullo stesso certificato sanitario.

2.4.8 TRACES

(Art. 4 lett. g OITE-PT; art. 4 lett. f OITE-UE)

TRACES (TRAde Control and Expert System) è un sistema informatico veterinario plurilingue per il commercio internazionale. La Svizzera è completamente integrata in tale sistema.

Attraverso TRACES, più di 30 000 utenti di oltre 80 Paesi sono collegati, garantendo così la trasparenza del processo commerciale nel traffico transfrontaliero di animali, derrate alimentari e sottoprodotti di origine animale all'interno dell'UE e con i Paesi terzi.

Lo scambio di informazioni tra le autorità veterinarie garantisce la tracciabilità e contribuisce considerevolmente a un rapido accertamento in caso di comparsa di un'epizootia o di problemi legati agli alimenti.

Commercio con l'UE

La banca dati TRACES contiene le informazioni relative a tutti i movimenti transfrontalieri di animali all'interno dell'UE e in Svizzera. In Svizzera spetta ai veterinari ufficiali rilevare i dati TRACES quando rilasciano il certificato sanitario per gli animali da esportare nei Paesi membri dell'UE. Le derrate alimentari non sono registrate in TRACES, dato che sulla base degli accordi bilaterali l'obbligo di rilascio di certificati sanitari è stato reciprocamente abolito.

Importazione da Paesi terzi

I dati relativi a tutte le partite soggette al controllo veterinario di confine sono registrate in TRACES alle frontiere esterne dello spazio veterinario comune UE–Svizzera. In Svizzera ciò avviene presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo.

2.4.9 Documento veterinario comune di entrata (DVCE)

(Art. 4 lett. f e 59 OITE-PT)

Il DVCE è necessario per il traffico con Paesi terzi:

- [DVCE per animali](#)
- [DVCE per prodotti animali](#)

Il numero del DVCE (in inglese: CVED) è strutturato come segue:

- per animali: CVED + A (= Animal) + abbreviazione dello Stato + anno + numero a 7 cifre, sempre diviso da un punto, p. es. CVEDA.CH.2017.1234567 (in e-dec il numero va indicato senza CVED: *A.CH.2017.1234567*);
- per prodotti animali: CVED + P (= Products) + abbreviazione dello Stato + anno + numero a 7 cifre, sempre diviso da un punto, p. es. CVEDP.DE.2017.1234567 (in e-dec il numero va indicato senza CVED: *P.DE.2017.1234567*).

Immediatamente dopo il controllo, il SVC inserisce nel DVCE, mediante TRACES, il risultato del controllo e le misure ordinate. In caso di rilascio (liberazione) di una partita, il SVC consegna il DVCE compilato e timbrato alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Il documento deve accompagnare la partita fino all'azienda di destinazione.

Il SVC non rilascia alcun DVCE per partite con autorizzazione dell'USAV. Quale conferma del controllo, il SVC timbra l'autorizzazione dell'USAV.

2.4.10 Certificato sanitario

(Art. 4 lett. e OITE-UE)

Il certificato sanitario di TRACES è un documento che attesta la provenienza di una partita nonché l'ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari. Esso viene emesso mediante TRACES dal veterinario ufficiale dell'azienda di provenienza ai fini del traffico intracomunitario (UE–Svizzera) di animali e prodotti animali.

Il numero del certificato sanitario è strutturato come segue: INTRA + abbreviazione dello Stato + anno + numero a 7 cifre, sempre diviso da un punto, p. es. INTRA.FR.2017.1234567 (in e-dec il numero va indicato senza INTR: A.FR.2017.1234567).

2.4.11 Autorizzazione dell'USAV

(Art. 12 OITE-PT; art. 7 OITE-UE)

Per l'*importazione di prodotti animali da Paesi terzi* che non soddisfano le condizioni d'importazione armonizzate dell'UE, l'USAV può rilasciare un'autorizzazione qualora sia previsto l'utilizzo di tali prodotti per:

- campioni commerciali destinati a esposizioni; oppure
- campioni per studi particolari o analisi.

Un'autorizzazione dell'USAV è necessaria per l'*importazione dall'UE* di:

- animali e prodotti animali che non soddisfano le condizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario, segnatamente per quanto concerne la reimportazione di animali ad unghia fessa dopo brevi soggiorni nell'ambito di esposizioni o manifestazioni analoghe;
- sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 5 e 6 OESA;
- animali e prodotti animali per i quali non vi sono condizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario.

L'autorizzazione dell'USAV è munita di un numero progressivo e dell'anno (p. es. 1234/17)

Il SVC non rilascia alcun DVCE per partite con autorizzazione dell'USAV. Quale conferma del controllo, il SVC timbra l'autorizzazione dell'USAV.

Se l'autorizzazione dell'USAV è munita dell'annotazione «OHNE GTU, SANS VVF», non è necessario un controllo veterinario di confine né sono dovute tasse per tali controlli.

Determinate strutture (istituzioni di ricerca di università, politecnici federali, imprese chimiche e farmaceutiche nonché laboratori privati) non necessitano di un'autorizzazione per campioni di categorie di animali diverse dagli ungulati, dagli animali ad unghia fessa e dagli uccelli fino a 1 kg o l di massa netta (vedi [Autorizzazioni d'importazione di polizia epizootica per determinati animali, prodotti e preparati animali provenienti da Paesi terzi](#)).

2.4.12 Modulo supplementare 01/08 SVC

Il modulo supplementare 01/08 SVC serve per la trasmissione di informazioni tra il SVC e l'ufficio doganale ed è allegato al DVCE allestito per una partita se:

- per il rilascio della partita sono previsti oneri particolari (vedi [art. 8 OITE-PT](#)); e/o
- viene importata carne bovina di cui non è garantito che sia stata prodotta senza l'uso di sostanze ormonali e per la cui imposizione sono previste condizioni speciali secondo la cifra [2.5.7](#); e/o
- oltre alle normali tasse per i controlli veterinari di confine sono fatturate altre tasse e costi ([art. 103–105 OITE-PT](#); vedi anche cifra 0).

Il SVC appone un timbro con l'iscrizione «Info Zoll» sul DVCE (sulla prima pagina in alto a destra) se per la partita in questione è stato rilasciato un modulo supplementare 01/08 SVC. Se nonostante la presenza del bollo manca il modulo supplementare, l'ufficio doganale deve contattare il SVC.

2.5 Procedura di controllo

2.5.1 Sistema

La Svizzera e l'UE formano uno spazio veterinario comune, ciò significa che non vi sono controlli veterinari di confine alle frontiere interne. I posti d'ispezione frontaliere dell'UE controllano anche le partite destinate alla Svizzera provenienti da Paesi terzi e importate attraverso l'UE. Presso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra il SVC svizzero controlla le partite provenienti da Paesi terzi destinate alla Svizzera e anche quelle destinate a essere inviate nell'UE. I due aeroporti sono dunque parte delle frontiere esterne dell'UE.

2.5.2 Uffici doganali competenti

2.5.2.1 Animali e prodotti animali provenienti direttamente da Paesi terzi

Le partite soggette al controllo veterinario di confine e introdotte nel territorio doganale direttamente da Paesi terzi possono essere imposte unicamente presso gli uffici doganali aeroportuali di Ginevra e Zurigo.

Eccezioni:

- Le partite di animali e prodotti animali che sono già state sottoposte a un controllo veterinario di confine completo nell'UE e che sono munite di un DVCE sul quale figura il rilascio per il traffico intracomunitario possono essere imposte presso tutti gli uffici doganali competenti in materia (vedi cifra [2.5.2.2](#)).
- Le partite con autorizzazione dell'USAV con l'annotazione «OHNE GTU, SANS VVF» e gli animali da compagnia accompagnati possono essere imposti anche presso l'ufficio doganale aeroportuale di Basilea-Mulhouse.

2.5.2.2 Altri animali e prodotti animali

Le partite di animali e prodotti animali provenienti dall'UE nonché quelle provenienti da Paesi terzi trasportate in transito attraverso l'UE o la Svizzera possono essere dichiarate presso tutti gli uffici doganali espressamente contrassegnati alla cifra 2 [ad D-107](#).

2.5.3 Documenti di accompagnamento veterinari

(Art. 15 OITE-PT; art. 13 OITE-UE)

Gli animali e i prodotti animali per i quali è necessario un DVCE, un certificato sanitario o un'autorizzazione dell'USAV sono contrassegnati come segue in Tares («Mostra dettagli», «Obbligo del permesso»):

Obbligo del permesso	Uff. permesso		Tolleranza:
	USAV-Altri	purché di origine animale: DVCE, permesso o certificato sanitario necessario (v. "Osservazioni", "Legislazione veterinaria")	0 kg

Se il documento di accompagnamento veterinario è necessario solo per determinati animali o prodotti animali di una voce di tariffa, questi sono esplicitamente indicati.

Per le partite da Paesi terzi è necessario un DVCE di un posto d'ispezione frontaliere dell'UE o della Svizzera oppure un'autorizzazione dell'USAV (eccezioni: vedi cifra 2.5.4).

Per le partite con animali ad unghia fessa e volatili da cortile provenienti dall'UE (voci di tariffa 0102–0105) è necessario un certificato sanitario.

2.5.4 Controllo veterinario di confine

(Art. 15 OITE-PT; art. 6 e allegato 4 OITE-PT-DFI)

Gli animali e i prodotti animali introdotti nel territorio doganale *direttamente da Paesi terzi* presso gli uffici doganali aeroportuali di Ginevra e Zurigo devono essere sottoposti al controllo veterinario di confine e sono contrassegnati come segue in Tares («Mostra dettagli»):

Tributi supplementari	Co-dice	Numero convenzionale					
	290	VVC	002	importazione per via aerea attraverso gli aeroporti autorizzati (v. "Osservazioni", "Legislazione veterinaria")	Fr. Min. Fr. Max. Fr.	1.47 88.00 676.00	per 100 kg peso lordo

Se l'obbligo del controllo non riguarda l'intero campo d'applicazione della voce di tariffa, le specie di animali o le merci interessate sono esplicitamente indicate.

Anche gli assortimenti di merci con componenti di origine animale soggiacciono all'obbligo del controllo veterinario di confine. Ciò vale anche se l'insieme è classificato a una voce di tariffa che in Tares non ha l'indicazione relativa ai tributi supplementari «VCC» o l'indicazione dell'obbligo di permesso «USAV».

Le derrate alimentari composte che contengono prodotti animali soggiacciono all'obbligo del controllo veterinario di confine se:

- contengono una parte di carne/prodotti a base di carne/estratti di carne/concentrati di carne (escluso il pesce);

oppure

- sono costituite per il 50 % o più da un prodotto trasformato di origine animale (o più prodotti) diverso da carne/prodotti di carne/estratti di carne/concentrati di carne, ad esempio prodotti a base di latte, della pesca, a base di uova, miele, gelatina, collagene eccetera;

oppure

- sono costituite per meno del 50 % in totale da un prodotto trasformato di origine animale (o più prodotti) diverso da carne/prodotti di carne/estratti di carne/concentrati di carne, ma che non adempiono uno o più dei seguenti criteri:
 - sono conservabili a temperatura ambiente oppure, al momento della fabbricazione, sono stati interamente cotti al punto giusto o sottoposti a un trattamento termico, di modo che non vi è più contenuto alcun tipo di prodotto crudo;
 - sono contrassegnati univocamente come destinati al consumo umano;
 - sono imballati in modo sicuro o sigillati in contenitori puliti;
 - contengono prodotti a base di latte provenienti solo da Paesi autorizzati per l'importazione e sono trattati nel modo previsto;
 - sono scortati da un documento commerciale;
 - le precedenti indicazioni nonché le informazioni su genere di prodotto, quantità, numero di imballaggi, Paese d'origine, fabbricante e ingredienti sono desumibili dall'etichetta e dal documento commerciale.

In caso di lettere e pacchi spediti da Paesi terzi a privati e destinati al consumo privato si applicano inoltre le tolleranze previste per il traffico turistico conformemente all'[allegato 4 OITE-PT-DFI](#).

2.5.5 Tasse

(Art. 103–105 OITE-PT; art. 15 e 16 ordinanza sulle tasse dell'USAV)

Per il controllo veterinario di confine presso i posti d'ispezione frontalieri di Ginevra e Zurigo sono dovute delle tasse. Tale obbligo è indicato come segue in Tares («Mostra dettagli»):

Tributi supplementari	Co-dice	Numero convenzionale					
	290	VVC	002	importazione per via aerea attraverso gli aeroporti autorizzati (v. "Osservazioni", "Legislazione veterinaria")	Fr. Min. Fr. Max. Fr.	1.47 88.00 676.00	per 100 kg peso lordo

Se per la stessa merce è dovuta sia una tassa per il controllo veterinario di confine sia una tassa relativa alla conservazione delle specie (290 VVC e 292 CITES Fauna), l'ufficio doganale riscuote solo quella per il controllo veterinario di confine (290 VVC).

L'ufficio doganale riscuote la tassa per il controllo veterinario di confine per ogni partita. La tassa ammonta a 1.47 franchi per 100 kg di peso lordo, minimo 88 franchi (fino a 6 t) e massimo 676 franchi (a partire da 46 t) per partita.

Eccezioni:

- per le importazioni di prodotti animali (esclusi sperma, ovuli ed embrioni animali) dalla Nuova Zelanda la tassa per il controllo veterinario di confine ammonta a 1.14 franchi per 100 kg di peso lordo, minimo 68.20 franchi e massimo 523.90 franchi per partita;
- per le partite in transito verso Paesi terzi la tassa ammonta a 48 franchi per partita.

Se **una** dichiarazione doganale comprende più linee tariffali con animali o prodotti animali per i quali sono stati rilasciati vari DVCE, la tassa per il controllo veterinario di confine è calcolata singolarmente per ogni DVCE. Ciò significa che l'importo minimo o massimo viene calcolato per DVCE.

Gli uffici doganali aeroportuali di Ginevra e Zurigo riscuotono la tassa per il controllo veterinario di confine in occasione dell'imposizione doganale. Se non è possibile riscuotere la tassa mediante e-dec, l'ufficio doganale allestisce un modulo 25.30. In caso di procedura di dichiarazione a due fasi (p. es. PSI), le tasse sono rimosse all'atto della prima dichiarazione doganale.

Se sul DVCE è stata apposta l'iscrizione «Info Zoll», gli uffici doganali aeroportuali di Ginevra e Zurigo riscuotono anche le tasse e i costi supplementari (codice 291) indicati nel modulo supplementare 01/08 SVC.

Eccezioni:

- in caso di partite in transito aereo diretto e di partite in transito destinate a Paesi membri dell'UE o a Paesi terzi, il SVC riscuote la tassa per il controllo veterinario di confine direttamente presso la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o l'handling agent;
- in caso di partite con autorizzazione dell'USAV con l'annotazione «OHNE GTU, SANS VVF», l'ufficio doganale non riscuote alcuna tassa per il controllo veterinario di confine;

R-60-4.2 - 1.4.2018

- l'ufficio doganale non riscuote alcuna tassa per il controllo veterinario di confine in caso di animali che soggiacciono alle disposizioni relative agli animali da compagnia (vedi OITEAc).

2.5.6 Dichiarazione doganale

(Art. 24a e 79a OITE-PT; art. 13, 34 e 36 OITE-UE)

In caso di animali e prodotti animali per i quali è necessario un DVCE, un certificato sanitario o un'autorizzazione dell'USAV, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:

- indicare nella dichiarazione doganale (rubrica «Numero del permesso») il numero del DVCE, del certificato sanitario o dell'autorizzazione dell'USAV;
- indicare il numero del DVCE, del certificato sanitario o dell'autorizzazione dell'USAV come segue (esempi): P.CH.2017.1234567 oppure A.DE.2017.1234567 oppure 1234/17. Per ogni linea tariffale è consentito dichiarare solo la merce di un DVCE, di un certificato sanitario o di un'autorizzazione dell'USAV;
- indicare nella dichiarazione doganale e-dec il codice d'assoggettamento ai DNND 1 e il codice del genere di DNND 190;
- dichiarare la tassa per il controllo veterinario di confine con il codice 290 se è dovuta (vedi cifra 0). Inoltre, a scopo di una corretta riscossione della tassa, sino a fine aprile 2017 il DVCE deve essere nuovamente indicato per motivi tecnici nella rubrica «Documenti» con il tipo di documento 853 «Certificato veterinario» (riguarda unicamente gli uffici doganali aeroportuali di Ginevra e Zurigo).

In caso di lettere e pacchi spediti da Paesi terzi a privati ed esclusi dall'obbligo del controllo veterinario di confine (vedi cifra 2.5.4), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il numero di autorizzazione generale dell'USAV (vedi www.blv.admin.ch). L'impresa di spedizione deve trasmettere al SVC le lettere e i pacchi che non rientrano nella tolleranza secondo la cifra 2.5.4 e che non adempiono le condizioni per l'importazione. Il SVC confisca le partite e ne dispone l'eliminazione conformemente all'OESA.

Al momento della dichiarazione doganale tramite e-dec di partite all'importazione con animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi nonché animali ad unghia fessa e volatili da cortile provenienti dall'UE viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE dell'USAV. Se dal confronto emerge che non esiste un rilascio da parte di un posto d'ispezione frontaliero della Svizzera o dell'UE oppure che non vi sono né un certificato sanitario né un'autorizzazione dell'USAV:

- e-dec respinge la dichiarazione doganale se la partita è importata per via aerea;
- e-dec rilascia la partita dal punto di vista veterinario se essa è importata per via terrestre o per via navale sul Reno; viene inoltre effettuata una notifica automatica all'autorità cantonale competente nel luogo dell'azienda di destinazione.

Nel traffico aereo in provenienza da Paesi terzi la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può dunque dichiarare all'importazione animali e prodotti animali soggetti al controllo veterinario di confine solo se tale controllo è già avvenuto e se il confronto con TRACES o il sistema informatico OITE ha dato esito positivo.

In caso di animali e prodotti animali provenienti direttamente da Paesi terzi e trasmessi in transito dall'ufficio doganale aeroportuale di Ginevra o Zurigo verso un altro ufficio doganale

o un destinatario autorizzato per l'imposizione all'importazione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve applicare il regime di transito standard (non SA). Inoltre, il destinatario autorizzato non può trasmettere senza formalità partite soggette al controllo veterinario di confine verso un altro luogo autorizzato.

Nei seguenti casi la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale il DVCE, il certificato sanitario o l'autorizzazione dell'USAV:

- su richiesta dell'ufficio doganale;
- si tratta di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi per via aerea o navale non dichiarati con e-dec;
- si tratta di animali ad unghia fessa e volatili da cortile (voci di tariffa 0102–0105) non dichiarati con e-dec.

2.5.7 Carne bovina prodotta con l'uso di sostanze ormonali

(Art. 9, 10 e 30 OITE-PT; art. 30 OITE-UE; art. 4 OITE-PT-DFI)

Sia la Svizzera che l'UE vietano l'uso di sostanze ormonali nell'allevamento di animali. L'UE vieta inoltre l'importazione di prodotti da Paesi terzi derivanti da animali allevati con l'impiego di ormoni. Poiché tale restrizione costituisce una violazione dell'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (RS 0.632.20, allegato 1A.4), la Svizzera autorizza l'importazione a determinate condizioni. È per contro vietato esportare questo tipo di carne dal territorio doganale verso gli Stati membri dell'UE e le enclavi doganali svizzere.

Occorre pertanto impedire che la carne bovina proveniente da Paesi in cui l'uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali non è vietato venga esportata verso l'UE (vedi anche cifra Q). I principali Paesi di provenienza sono Stati Uniti, Canada e Australia. Ciò concerne esclusivamente la carne bovina fresca, refrigerata o congelata. Si tratta generalmente di «High Quality Beef» (vedi: Note esplicative, Capitolo 2, Disposizioni particolari per l'[«High Quality Beef»](#)).

Le partite di carne bovina prodotta con l'impiego di ormoni possono essere introdotte nel territorio doganale esclusivamente attraverso gli uffici doganali aeroportuali di Ginevra e Zurigo. Al momento dell'importazione il SVC rilascia un modulo supplementare 01/08 SVC (vedi cifra Q).

Oltre alle disposizioni generali di natura doganale e non doganale, per l'imposizione all'importazione valgono le seguenti prescrizioni particolari:

- deve trattarsi di carne delle voci di tariffa 0201.2091, 0201.3091, 0202.2091 o 0202.3091;
- l'importazione è possibile solo entro i limiti del contingente doganale parziale 5.7, ciò significa che l'importatore/il destinatario deve disporre di una quota di contingente;
- sulla base delle informazioni figuranti nel modulo supplementare 01/08 SVC l'ufficio doganale deve verificare che le condizioni per l'importazione siano adempiute;
- al momento dell'importazione sull'imballaggio esterno della carne deve esservi una dichiarazione relativa all'eventuale uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni, conformemente all'[articolo 3 capoverso 1 ODAgr](#). La dichiarazione deve figurare in una lingua ufficiale o in inglese e deve corrispondere alle disposizioni dell'[articolo 5 ODAgr](#);

R-60-4.2 - 1.4.2018

- mediante un impegno d'impiego gli importatori e i loro acquirenti devono impegnarsi nei confronti della DGD (sezione Misure economiche) a utilizzare la carne esclusivamente nel territorio doganale nonché a indicare la riserva d'uso di cui all'[articolo 4 OITE-PT-DFI](#) sui documenti di vendita e di fornitura;
- nella dichiarazione d'importazione occorre aggiungere il numero dell'impegno d'impiego dell'importatore o del suo acquirente e la seguente annotazione: «Da impiegare esclusivamente nel territorio doganale».

Queste prescrizioni non valgono per la carne proveniente da Paesi che non vietano l'uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali ma che è accompagnata da un certificato sanitario riconosciuto dall'UE ([art. 9 cpv. 1 OITE-PT](#)).

2.5.8 Importazione di medicinali immunologici per uso veterinario

(Art. 35 OAMed)

L'importazione di sieri immunologici destinati all'impiego su animali e di vaccini per uso veterinario necessita di un'autorizzazione. L'ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione è l'Istituto di virologia e immunologia (IVI) subordinato all'USAV. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare l'autorizzazione nella dichiarazione d'importazione e presentarla all'ufficio doganale. Questo controlla l'autorizzazione, la timbra e la invia all'IVI.

In caso di dubbi gli uffici doganali possono chiedere informazioni a:

Istituto di virologia e immunologia (IVI)
3147 Mittelhäusern
Tel. 058 469 92 11
info@ivi.admin.ch

2.6 Divieti d'importazione, d'esportazione e di transito

2.6.1 Divieto d'importazione di delfini e altri cetacei

(Art. 7 cpv. 3 LPAn)

L'importazione di delfini e altri cetacei è vietata.

2.6.2 Divieto d'importazione di prodotti derivati dalle foche

(Art. 10a OITE-PT; art. 5a OITE-UE)

L'importazione di prodotti derivati dalle foche è vietata.

È consentito:

- importare prodotti derivati dalle foche provenienti dalla caccia tradizionale con relativa attestazione;
- portare con sé prodotti derivati dalle foche destinati al consumo privato;
- importare prodotti derivati dalle foche come masserizie di trasloco;
- importare prodotti derivati dalle foche per scopi espositivi e di ricerca.

2.6.3 Divieto d'importazione di cani con orecchie o coda recise

(Art. 22 cpv. 1 lett. b OPAn)

L'importazione di cani con orecchie o coda recise è vietata (

2.6.4 Divieto d'importazione o di transito di cuccioli di età inferiore ai 56 giorni

(Art. 22 cpv. 1 lett. b^{bis} OPAn)

L'importazione e il transito di cuccioli di età inferiore ai 56 giorni, se non accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice, sono vietati.

2.6.5 Divieto d'importazione, d'esportazione e di transito di pelli di cane e di gatto

(Art. 14 cpv. 2 LPAn)

L'importazione, l'esportazione, il transito e il commercio di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati sono vietati.

2.6.6 Divieto di transito di animali nel traffico stradale

(Art. 15a cpv. 3 LPAn)

Il transito diretto di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello nel traffico stradale è vietato.

2.6.7 Divieto d'esportazione di carne bovina prodotta con l'uso di sostanze ormonali

(Art. 30 OITE-UE)

È vietato esportare dal territorio doganale verso gli Stati membri dell'UE e le enclavi doganali svizzere carne bovina delle voci di tariffa 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 e 0202.3091 proveniente da Paesi che non vietano l'uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali (vedi cifra 2.5.7).

2.6.8 Misure di protezione in caso di importazioni dall'UE

La Svizzera non adotta misure di protezione nel traffico di animali e merci con l'UE. Per motivi di polizia sanitaria possono tuttavia esservi limitazioni che prevalgono sulle normali prescrizioni.

Vedi www.blv.admin.ch -> Importazione ed esportazione -> [Misure di protezione UE](#)

2.7 Infrazioni

(Art. 47 e 48 LFE; art. 27 LPAn)

LFE

In caso di violazione intenzionale la pena può corrispondere a una multa fino a 20 000 franchi. Nei casi gravi può inoltre essere inflitta una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. In caso di negligenza la pena corrisponde a una multa fino a 10 000 franchi.

LPAn

È punito con una multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola le prescrizioni sul commercio internazionale. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. In caso di negligenza la pena corrisponde a una multa fino a 10 000 franchi.